



ORDINE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUTI ANNUALI E DELLE RICHIESTE DI CANCELLAZIONE

Articolo 1

Tutti coloro che sono iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti sono tenuti, ai sensi

- dell'art. 37 comma 4 e dell'art. 50 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537,
- dell'art. 2 della Legge n.536 del 3 agosto 1949,
- dell'art.4 comma 6 del Codice Deontologico,

a pagare il contributo annuale entro il termine indicato. Il contributo è obbligatorio ed è dovuto annualmente, intendendo per anno il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 2

Il saldo del pagamento del contributo deve avvenire con le modalità comunicate dal Consiglio, indicate sul sito internet istituzionale e tramite le e-mail di posta certificata riguardanti il contributo annuale.

Articolo 3

Coloro che non pagano il contributo annuale entro la data di scadenza indicata sono soggetti a spese aggiuntive per oneri di segreteria pari al 10% del contributo stesso oltre al risarcimento di eventuali spese postali per la comunicazione.

Articolo 4

Il mancato versamento del contributo costituisce illecito disciplinare. Allo scadere dell'anno solare i morosi sono deferiti al Consiglio di Disciplina, come meglio specificato nel "*Regolamento degli iscritti morosi*".

Articolo 5

Gli architetti nei primi 5 anni di iscrizione potranno usufruire del contributo ridotto, indipendentemente dalla loro età, ma tenendo in considerazione gli anni di eventuale iscrizione in altri Ordini provinciali.

Articolo 6

Le professioniste neo-madri e i professionisti neo-padri potranno usufruire del contributo ridotto l'anno successivo alla nascita o all'adozione del figlio o della figlia consegnando l'autocertificazione in segreteria entro il 31 marzo. Nel caso entrambi i componenti di una coppia di neogenitori facciano



ORDINE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI ASTI

parte dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti, potranno usufruire entrambi della riduzione del contributo.

Articolo 7

Sono esonerati dal pagamento del contributo annuale gli architetti in gravi difficoltà economiche o con gravi problemi di salute, come meglio specificato nel "*Regolamento Fondo di solidarietà*", che sarà annualmente approvato ed eventualmente modificato, nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 8

Gli iscritti che intendono cancellarsi devono essere in regola con il pagamento dei contributi annuali e consegnare in segreteria tutta l'opportuna modulistica debitamente compilata.

Non sono accettate richieste di cancellazioni verbali.

Il termine ultimo per la consegna del modulo di richiesta, previo il pagamento degli eventuali arretrati (contributi annuali ed eventuali oneri di segreteria e spese postali), è il 31 gennaio, a parziale deroga dell'art.1, nel quale si ricorda che per anno si intende dal 1° gennaio.

Coloro che faranno richiesta dal 1 di febbraio al 31 di dicembre dovranno saldare anche la quota dell'anno in corso prima di poter essere cancellati.

Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Asti in data 9 dicembre 2020